



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 19 MARZO 2014

DELIBERA N.133

O G G E T T O

ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DELLA COMPETENZA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE VAS.

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO DICIANOVE DEL MESE DI MARZO,
, ALLE ORE 12.30 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

P R E S I D E N T E

EMILIANO Dott. MICHELE - SINDACO

A S S E S S O R I

N	COGNOME E NOME	PRES
1	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO
2	ABBATICCHIO Dott. Ludovico	SI
3	DE FRANCHI Avv. Rocco	NO
4	DE SIMONE Sig.ra Caterina	SI
5	GIAMPAOLO D.ssa Margherita	SI
6	LACARRA Avv. Marco	NO

N	COGNOME E NOME	PRES
7	LOSITO Sig. Fabio	SI
8	MAUGERI Prof.ssa Maria	SI
9	SANNICANDRO Ing. Raffaele	SI
10	SPALLINI Prof.ssa Sabrina	NO
11	VASILE Sig. Antonio Maria	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MARIO D'AMELIO

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA riferisce:

La presente delibera ha la finalità di istituire la commissione per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai comuni, a seguito della delega che il comune di Bari ha ricevuto dalla Regione Puglia con le leggi L.R. 44/2012 e 4/2014

Premesso:

- che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni "Norme in materia ambientale" recepisce alla Parte Seconda la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e in particolare prevede al comma 7, art. 7 che – omissis - "*le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali*" e al comma 1, art. 35 che –omissis – "*le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto*".
- che la Regione Puglia ha promulgato la legge 14 dicembre 2012, n. 44 "Disposizioni regionali in materia di valutazione ambientale strategica", disciplinando coerentemente con il mandato definito al comma 7, art. 7 del D.Lgs. 152/2006:
 - le competenze proprie e quelle degli altri enti locali;
 - i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati e i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
 - le ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e per lo svolgimento della relative consultazioni;
 - le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS;
 - le regole procedurali per il rilascio dei pareri motivati in sede di VAS;
- che la sopra citata legge è stata modificata ed integrata dalla Regione Puglia con la legge 12 febbraio 2014, n.4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2011, n.11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n.19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi);
- il regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", è stata data attuazione alle previsioni del comma 4 dell'art.1 e i commi 11 e 12 dell'art.3 della L.R. 44/2012, disciplinando nel dettaglio le procedure di VAS dei piani urbanistici comunali;
- la nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, rubricata al protocollo della Ripartizione al n.60331 del 06.03.2014, con cui la Regione Puglia-Area Politiche per la Riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche-Servizio Ecologia ha comunicato al comune di Bari la delega per l'esercizio della competenza per la VAS ai comuni limitatamente ai piani e programmi che sono *approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt.9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra;*

Considerato che:

- l'art. 4 della L.R.44/2012 e ss.mm.ii. disciplina l'attribuzione e l'esercizio della competenza per la VAS, prevedendo:
 - al comma 1, art. 4, che l'autorità competente per la VAS sia individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale;
 - al comma 3, art. 4, che la Regione ha delegato l'esercizio della competenza per la VAS ai comuni limitatamente ai piani e programmi che sono *approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt.9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra;*
 - al comma 4, art.4, che nell'esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, alle seguenti condizioni:

- a) separazione dall'autorità precedente (condizione che si intende soddisfatta anche se l'autorità precedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione);
 - b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
 - c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
- al comma 6, art. 4, che in materia di VAS, la Regione conserva le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo, attraverso l'emanazione di specifiche direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal d.lgs.152/2006, ove ne sussistano i presupposti;
 - al comma 7, art. 4, che la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida l'ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni e, decorso inutilmente tale ulteriore termine, provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni;
 - al comma 7 bis, art. 4, che i procedimenti afferenti piani e programmi approvati in via definitiva dai comuni, avviati per la VAS dalla Regione alla data di entrata in vigore della L.R. 2/2014, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale;
- l'art. 20 della citata L.R. 44/2012 dispone che gli enti delegati debbano informare, ogni dodici mesi, la Regione circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso, secondo modalità concordate tra le parti;

Considerato che:

- nell'ambito della medesima Amministrazione Comunale ci sono dirigenti e funzionari aventi competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;
- il "Settore Pianificazione del Territorio – P.G." della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata competente della pianificazione generale e delle sue varianti non svolge il ruolo di autorità precedente costituendo un organo distinto ed indipendente sotto il profilo tecnico-amministrativo dal "Settore Strumenti Urbanistici e Attuativi" incardinato nella medesima Ripartizione a cui compete invece l'istruttoria e l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi al Piano Generale che vengono approvati in via definitiva dal Comune;

Ritenuto, pertanto, in attuazione del sopra citato art.4 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., di:

- di esercitare la delega delle competenze in materia di VAS e di individuare quale autorità competente, limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai comuni, il Settore Pianificazione del Territorio – P.G. della Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata;
- di istituire apposita Commissione costituita da cinque fra dirigenti e funzionari della medesima Amministrazione Comunale in modo da garantire l'opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, come di seguito elencati:
 1. ing. Laura Casanova, direttore del Settore Pianificazione del Territorio – P.G., per gli aspetti di coerenza con la pianificazione territoriale e con i piani sovraordinati di tutela paesaggistica e ambientale;
 2. ing. Vincenzo Campanaro, Direttore della Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene, con competenze in materia ambientale;
 3. dott. Erminia Traversa, Direttore del Settore Giardini, con competenze inerenti alle discipline agrarie e forestali;
 4. ing. Cesare Trematore, POS Varianti al PRG, per gli aspetti di coerenza con la pianificazione territoriale e con i piani sovraordinati di tutela paesaggistica e ambientale;
 5. geol. Daniela Ciamarrusti, con competenze inerenti alla geologia e alla geomorfologia;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista L. R. Puglia n.44/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il R.R. Puglia n.18/2013;

Ritenuta la propria competenza residuale in merito all'approvazione del presente provvedimento in quanto non rientrante fra le materie previste dall'art.42 del D. Lgs.267/2000 di competenza del Consiglio Comunale, né fra quelle previste dall'art.50 e ss. Del D. Lgs. 267/200 di competenza del Sindaco;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, in atti espresso dal Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata (ex art. 49 co.1 del D.Lgs 267/2000) come da scheda allegata;

Ritenuto di dover omettere il parere di regolarità contabile (ex art. 49 co.1 del D.Lgs 267/2000) poiché il presente provvedimento non comporta in alcun modo impegno di spesa;

Vista la scheda di consulenza legale del Segretario Generale;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **Istituire**, per le motivazioni in narrativa esplicitate e qui riportate, ai sensi dell'art.4 della L.R.44/2012, apposita Commissione per le attività in materia di VAS ai sensi del co.3 art.4 della L.R.44/2012 e ss.mm.ii.
2. **Individuare** quale autorità competente, limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai comuni, il Settore Pianificazione del Territorio – P.G. della Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata
3. **Nominare** la commissione di cui al punto 1) composta dai seguenti tecnici interni all'Amministrazione Comunale per le competenze in materia di VAS in capo all'Amministrazione Comunale:
 1. ing. Laura Casanova, direttore del Settore Pianificazione del Territorio – P.G., per gli aspetti di coerenza con la pianificazione territoriale e con i piani sovraordinati di tutela paesaggistica e ambientale;
 2. ing. Vincenzo Campanaro, Direttore della Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene, con competenze in materia ambientale;
 3. dott. Erminia Traversa, Direttore del Settore Giardini, con competenze inerenti alle discipline agrarie e forestali;
 4. ing. Cesare Trematore, POS Varianti al PRG, per gli aspetti di coerenza con la pianificazione territoriale e con i piani sovraordinati di tutela paesaggistica e ambientale;
 5. geol. Daniela Ciamarrusti, con competenze inerenti alla geologia e alla geomorfologia;
4. **Inviare** alla Regione Puglia-Area Politiche per la Riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche-Servizio Ecologia la seguente documentazione:
 - a. copia della presente deliberazione;
 - b. copia dei curricula dei componenti della Commissione VAS;
5. **Dichiarare** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.



Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

**SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2014/00133

del 19 MARZO 2014

**OGGETTO: ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DELLA COMPETENZA PER LA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE VAS.**

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI :

Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE
PROPOSTA SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI
LEGGE.

Bari, 17/03/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Mario D'Amelio

OGGETTO: ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DELLA COMPETENZA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE VAS.

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, li 06/03/2014

Il responsabile

Anna Maria Curcuruto

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ e vi rimarrà per ____ giorni consecutivi.

Bari,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune dal _____ al _____.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, con la pubblicazione, per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
<http://albo.comune.bari.it>